



COSTITUZIONE DELL'IMPERO SOVRANO DI HALA'IB

TITOLO I: Dei Principi Fondamentali

Art. 1 L'Impero Sovrano di Hala'ib si costituisce quale monarchia costituzionale, libera, indipendente e sovrana. In esso, la legge e la giustizia regnano sovrane sotto l'egida della dignità imperiale e dell'autorità delle sue istituzioni.

Art. 2 L'Impero Sovrano di Hala'ib si fonda sull'eredità storica della Casata Imperiale Lanza, discendente della dinastia davidica e legata al Triangolo di Hala'ib fin dal 960 a.C.

Il 27 dicembre 2024, l'Imperatore Lanza Enrico I ha formalmente richiesto il riconoscimento dell'Impero presso le Nazioni Unite, proponendosi come soluzione neutrale e pacifica per le dispute territoriali del Triangolo di Hala'ib e di Bir Tawil, in linea con i principi della Convenzione di Montevideo del 1933.

Art. 3 La bandiera ufficiale dell'Impero Sovrano di Hala'ib è composta da tre bande orizzontali:

- Rosso, simbolo del coraggio e del sacrificio, rappresenta la leggendaria battaglia tra i gemelli David ed Elia, le cui gesta sono radicate nella storia della Casata Imperiale Lanza.
- Bianco, emblema di giustizia e purezza, riflette l'integrità morale e la trasparenza delle istituzioni.
- Oro, simbolo della dignità e della sovranità imperiale, rappresenta la ricchezza culturale e spirituale dell'Impero.

Al centro della bandiera è raffigurato il simbolo della Casata Imperiale Lanza, che unisce tradizione e autorità, rendendo omaggio alle radici storiche e alla continuità della famiglia regnante.

L'Emblema dello Stato

L'emblema ufficiale dello Stato, utilizzato nei documenti governativi e nelle comunicazioni ufficiali, raffigura due aquile gemelle, ispirate ai gemelli David ed Elia, simbolo di unità e forza condivisa. Le aquile, con ali spiegate, rappresentano il potere sovrano e la visione di un Impero saldo e pacifico. L'emblema è sovrastato da una corona imperiale, simbolo dell'autorità dell'Imperatore, e incorniciato da due rami di ulivo intrecciati, a rappresentare la pace e la stabilità dell'Impero

Art. 4 I cittadini dell'Impero Sovrano di Hala'ib sono portatori di diritti e di doveri inscindibili, la cui osservanza è fondamento della coesione nazionale. Essi godono:

- Del diritto alla libertà di parola, di associazione, di pensiero e di espressione, nei limiti delle leggi vigenti.
- Del diritto inviolabile alla proprietà privata, la quale è tutelata dallo Stato quale pilastro della prosperità e dell'autonomia individuale.
- Del diritto alla protezione da ogni arbitrio e da ogni abuso, sotto il manto della giustizia.

Essi sono altresì tenuti:

- Al rispetto delle leggi e delle istituzioni sovrane.
- Alla fedeltà all'Impero e alla difesa della sua unità e integrità.
- Al contributo, secondo possibilità, al progresso e al benessere della comunità.

Art. 5 La religione ufficiale dell'Impero Sovrano di Hala'ib è la religione cattolica apostolica romana, la quale ispira i fondamenti spirituali e morali dello Stato. Nondimeno, si garantisce la libertà religiosa, nel rispetto dell'ordine pubblico e delle leggi.

TITOLO II: Dell'Imperatore e del Suo Governo

Art. 6 L'Imperatore è l'alto simbolo dell'unità e della continuità nazionale, la suprema guida dello Stato, comandante sommo delle Forze Armate, custode della Costituzione e garante della legittimità e dell'armonia tra i poteri dello Stato.

Art.7 Tutti i documenti ufficiali, inclusi la Costituzione, le leggi e i decreti, devono essere firmati dall'Imperatore per acquisire validità legale.

Art. 8 L'Imperatore dura in carica fino alla sua morte, abdicazione o detronizzazione. Gli succede quindi il suo successore se acclamato dall'Altissima Assise, altrimenti è eletto alla maggioranza dei quattro quinti dall'Altissima Assise tra i nobili di rango imperiale.

Art. 9 L'Imperatore governa avvalendosi dell'Imperiale Consiglio dei Ministri, organo supremo del potere esecutivo, costituito almeno dalla figura dell'Imperatore stesso e dal Primo Ministro, capo del Governo. L'azione di governo avviene tramite decreti.

Art. 10 L'Imperiale Consiglio dei Ministri, in quanto depositario del potere esecutivo, opera sotto la fiducia dell'Altissima Assise, concessa con maggioranza assoluta dei suoi membri. La nomina dei Ministri è prerogativa esclusiva dell'Imperatore, il quale esercita tale facoltà secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 11 In qualità di comandante supremo delle Forze Armate, l'Imperatore dispone il conferimento dei gradi militari, nei limiti e secondo le disposizioni già sancite dall'ordinamento militare.

Art. 12 L'Imperatore promulga le leggi. Qualora emergano ragioni di dubbia costituzionalità, può rinviarle all'Assise con osservazioni motivate.

Art. 13 Durante il periodo di trono vacante, i compiti dell'Imperatore sono esercitati dalla Reggenza, composta dal Decano del Tribunale e dall'Altissima Assise. La Reggenza esercita con pienezza e continuità i poteri dell'Imperatore, fatta eccezione per la nomina di nuovi titoli nobiliari e le decisioni riguardanti lo stato di guerra.

TITOLO III: Dell'Altissima Assise

Art. 14 L'Altissima Assise rappresenta l'organo legislativo supremo dell'Impero Sovrano di Hala'ib, custode della sovranità popolare e della stabilità istituzionale. Essa può delegare poteri legislativi all'Imperiale Consiglio dei Ministri.

Art. 15 I membri dell'Altissima Assise, detti Altissimi, sono scelti tra i nobili approvati dall'Assise stessa e in numero flessibile, determinato in base alla rappresentatività richiesta dallo Stato. Il loro mandato dura a tempo indeterminato.

Art. 16 L'Altissima Assise esercita, tra gli altri, i seguenti poteri:

- Dichiarare guerra, quando la difesa della patria lo richieda.
- Concedere o revocare la fiducia all'Imperiale Consiglio dei Ministri.
- Proporre ed emendare la presente Costituzione, previo consenso dei tre quarti dei suoi membri.
- Avviare la procedura di detronizzazione dell'Imperatore, per motivi di straordinaria gravità, secondo le modalità e le garanzie sancite dalla legge.

Art. 17 L'Altissima Assise è presieduta da un Decano, eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Decano rappresenta l'autorità morale e organizzativa dell'Assise, presiedendone le sedute e coordinandone i lavori. In caso di parità nelle votazioni, il Decano dispone di un voto aggiuntivo per dirimere la questione.

TITOLO IV: Della Nobiltà

Art. 18 La nobiltà costituisce la struttura morale e politica dell'Impero. Essa è divisa in sette gradi onorifici, in ordine di preminenza:

Principi.
Duchi.
Marchesi.
Conti.
Visconti.
Baroni.
Cavalieri.

Art. 19 I titoli nobiliari, concessi dall'Imperatore previa comunicazione dell'Imperiale Consiglio dei Ministri e col consenso dell'Altissima Assise, sono onorifici ed ereditabili.

Solo i Cavalieri non trasmettono il titolo ai loro discendenti.

Art. 20 La revoca di un titolo nobiliare può avvenire esclusivamente in seguito a una sentenza penale definitiva emessa dai Tribunali dell'Impero e con il consenso dell'Imperatore.

Art. 21 I titoli possono essere di rango imperiale o magistrale. Nuovi titoli di rango imperiale possono essere creati solo con l'approvazione degli altri nobili imperiali.

TITOLO V: Della Giustizia

Art. 22 La giustizia, pilastro dell'Impero, è amministrata in nome dell'Impero Sovrano ed è garantita attraverso organi imparziali.

Art. 23 L'Inquisizione è l'organo incaricato dell'accusa, agendo quale garante della ricerca della verità e dell'esercizio del diritto. Essa è presieduta dall'Inquisitore dell'Impero.

Art. 24 Il Tribunale Sovrano giudica le controversie secondo i principi di equità e diritto. Esso è presieduto da un Decano, scelto per la sua comprovata esperienza giuridica.

Art. 25 La Corte Suprema svolge le funzioni di corte costituzionale e di cassazione. Essa è composta da:

- Il Decano del Tribunale Sovrano.
- Uno o due membri nominati dall'Imperiale Consiglio dei Ministri.
- Uno o due membri nominati dall'Altissima Assise.

Le sue decisioni sono definitive e possono essere modificate solo da ulteriori deliberazioni della Corte stessa.

TITOLO VI: Delle Forze Militari

Art. 26 L'Armata dell'Impero Sovrano di Hala'ib è la custode della sicurezza, della sovranità e dell'integrità territoriale dello Stato.

Art. 27 L'organizzazione, la struttura e i compiti dell'Armata sono disciplinati per legge.

Art. 28 L'Imperatore esercita la sua autorità suprema nel rispetto della catena di comando imperiale.

La Costituzione dell'Impero Sovrano di Hala'ib è stata redatta dal Principe Matteo Bresolin il 24 dicembre 2024, riflettendo i principi fondamentali e le rivendicazioni storiche e giuridiche dell'Impero. Successivamente, il documento è stato approvato dall'Imperatore Lanza Enrico I il 1 Gennaio 2025, sancendo ufficialmente la nascita dell'ordinamento costituzionale.

Questa Costituzione rappresenta il fondamento legale e morale attraverso cui l'Impero esercita la propria sovranità e rivendica i territori del Triangolo di Hala'ib e di Bir Tawil, consolidando la propria posizione nel diritto internazionale.

FIRMA IMPERATORE:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of fluid, connected strokes that form the name 'Lanza Enrico I'.